

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1596

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BADALONI MARIA, MORO DINO, SCAGLIA, SPITELLA,  
MAGRI, REALE GIUSEPPE, CINGARI, BORGHI, RAC-  
CHETTI, ROMANATO**

*Presentata il 18 giugno 1969*

**Nuove norme sulle competenze accessorie aventi carattere  
incentivante a favore del personale dell'amministrazione  
centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati  
agli studi**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro della delega concessa al Governo dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, è stata autorizzata la conservazione (con una eventuale modifica della disciplina e della misura) delle competenze accessorie previste per particolari categorie di personale e corrispondenti alle ipotesi elencate nell'articolo 15 della legge medesima.

In applicazione di tali disposizioni, con la presente proposta di legge vengono conservate le competenze accessorie concesse dall'articolo 35 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, a favore del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, le uniche specificamente previste per questa categoria di dipendenti pubblici.

Tali competenze sono regolate attualmente dalla stessa disciplina dei compensi speciali per particolari prestazioni di lavoro, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con una soluzione contabile e strumentale intesa a consentire l'utilizzazione dello stanziamento nell'ambito delle norme comuni in vigore al momento dell'approvazione della legge n. 942.

È evidente, tuttavia, che i compensi previsti dalla legge di finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio dal 1966 al 1970, assumono una configurazione del tutto specifica, in quanto sono logicamente connessi con il carico aggiuntivo di adempimenti organizzativi a tale piano conseguenti. Essi, pertanto, rientrano chiaramente nella fattispecie indicata nella lettera e) dell'articolo 15 citato, in quanto hanno ca-

rattere incentivante e derivano da effettive economie di personale dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità di servizio.

Per una migliore comprensione delle finalità di tali compensi occorre tener presenti gli obiettivi fondamentali del piano di sviluppo della scuola e l'entità dell'impegno amministrativo richiesto sia dall'applicazione della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sia dalla applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulle nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria unitamente al piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-70 e dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale.

La pratica realizzazione degli obiettivi di piano che solo per il personale docente comportava un imponente fabbisogno aggiuntivo di circa centoventimila unità, avrebbe richiesto un proporzionale aumento del personale amministrativo su cui sarebbe gravato l'obbligo di fronteggiare compiti sempre crescenti per dimensioni e qualità. La valutazione di maggiore fabbisogno risultava per di più confermata dalla considerazione che gli organici di tale personale erano stati stabiliti già da cinque anni (ed esattamente dalla legge 17 dicembre 1961, n. 1264), in una situazione caratterizzata da un primo notevole sviluppo della fascia di istruzione secondaria di primo grado, ma ancora lontana dai livelli di scolarizzazione raggiunti successivamente.

Sia la Commissione di indagine sulla scuola, sia il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sia ancora il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sede di preparazione del piano di sviluppo, avevano espresso l'opinione che si era creata ormai una sproporzione tra la disponibilità di personale e i compiti da assolvere e che il piano di sviluppo e di riordinamento delle istituzioni scolastiche non poteva che accentuare l'urgenza di un adeguamento delle dotazioni organiche.

Tale autorevole avviso non poteva non essere condiviso dal Governo, il quale non ritenne tuttavia di poter provvedere all'ampliamento degli organici del personale amministrativo in sede di finanziamento di piano, in quanto sembrò che la questione dovesse essere più funzionalmente risolta in sede di riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per cui era stato presentato in Parlamento un apposito disegno di legge che non fu tuttavia approvato.

Resta il fatto che con la legge n. 942 non si poté provvedere all'ampliamento degli or-

ganici, per cui sono rimaste immutate le dotazioni fissate nel 1961: ciò mentre le esigenze sono continuamente aumentate per l'espansione scolastica, per l'istituzione della scuola media unica e della scuola materna, per i numerosi provvedimenti di immissione in ruolo del personale insegnante, varati nella IV legislatura della Repubblica, comportando uno sforzo notevolissimo per il personale amministrativo che si trova ad aver moltiplicate le proprie mansioni e l'entità dei compiti già esercitati. C'è inoltre da considerare la sensibile diminuzione numerica del personale docente direttivo e ispettivo in servizio negli uffici centrali e periferici operata in applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che ha restituito il personale stesso alle funzioni di istituto.

Dalla medesima legge 31 ottobre 1966, n. 942, proprio in considerazione delle particolari prestazioni richieste al personale amministrativo, sono stati invece istituiti i compensi incentivanti di cui trattasi assoggettandoli alla disciplina di premi speciali, nel quadro delle possibilità effettive allora esistenti. È da rilevare in proposito che tale disciplina è apparsa del tutto inidonea ad assicurare il carattere incentivante della nuova competenza accessoria, specie in connessione con l'insufficienza dello stanziamento annuo disponibile (300 milioni di lire).

Pertanto la presente proposta intende conservare le competenze accessorie di cui trattasi adeguandone la misura.

Precisamente:

*nell'articolo 1* viene disposta la conservazione dei compensi incentivanti in esame, specificando la connessione con lo sviluppo della scuola, in relazione particolare con le operazioni relative all'apertura e alla chiusura dell'anno scolastico. Questo riferimento è sembrato opportuno in considerazione della ampiezza e complessità degli adempimenti che devono garantire la tempestiva apertura delle scuole e l'ordinato svolgimento delle lezioni. Si tratta di operazioni che interessano soprattutto la disponibilità e la sistemazione del personale insegnante e non insegnante: nomine, trasferimenti, assegnazioni provvisorie, formazione delle commissioni per gli esami di Stato. A ciò si aggiungano la istituzione di nuove scuole, i complessi adempimenti per la costruzione e l'arredamento delle scuole, la distribuzione dei libri di testo gratuiti agli alunni delle scuole elementari, i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e via dicendo. Per l'entità dei fenomeni, può

essere sufficiente, a titolo meramente esemplificativo, un solo dato, quello relativo ai trasferimenti degli insegnanti di scuola media: nell'anno scolastico 1968-69 sono state presentate circa 24.000 domande e sono stati disposti oltre 12.000 movimenti;

*nell'articolo 2* viene indicato l'importo complessivo annuo dei compensi incentivanti. Esso è costituito di una parte determinata (i 300 milioni concessi dalla legge n. 942) e di una parte variabile, il cui congegno di determinazione è stato predisposto in relazione alle effettive economie di personale, secondo la previsione dell'articolo 15, lettera e), della legge n. 249.

Viene così stabilito che saranno destinate ai compensi incentivanti le economie risultanti dai posti in organico non coperti al 31 dicembre di ogni anno (a titolo esemplificativo, si può citare il dato riguardante il 1969 relativo a 1049 unità suddivise nelle carriere ispettiva, direttiva, speciale di ragioneria, di concetto amministrativa, esecutiva ed ausiliaria, per le quali i concorsi hanno uno svolgimento assai appesantito dalle procedure).

Il congegno di finanziamento previsto dall'articolo 2 non comporta alcuna necessità di copertura che incida sugli stanziamenti concessi dalla legge numero 249 ed è, anzi, pienamente coerente con le indicazioni della legge stessa sulla connessione dei compensi incentivanti con le effettive economie di personale.

L'accertamento di tali economie verrà fatto ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

*con l'articolo 3* per la determinazione dei criteri di erogazione dei compensi incentivanti e della loro misura si fa rinvio, come già previsto per altre amministrazioni, al decreto ministeriale da emanarsi, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

In considerazione dei motivi esposti e delle spiegazioni fornite, i presentatori della presente proposta, intesa a riconoscere il maggiore rendimento del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione e a favorire l'impegno nel superiore interesse della scuola, confidano nell'approvazione della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I compensi a carattere incentivante di cui all'articolo 35 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono conservati a titolo di competenze accessorie ai sensi dell'articolo 15, lettera e) della legge 18 marzo 1968, n. 249, in favore del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, in relazione al maggiore impegno e rendimento richiesto al personale stesso dallo sviluppo della scuola, in occasione, specialmente, delle operazioni relative all'apertura e alla chiusura dell'anno scolastico.

### ART. 2.

L'importo delle competenze accessorie di cui al precedente articolo è costituito: a) dagli stanziamenti di cui al citato articolo 35; b) dalle economie risultanti dai posti in organico dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi non coperti al 31 dicembre di ogni anno.

L'accertamento di tali economie verrà fatto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

### ART. 3.

I criteri di erogazione e le misure delle competenze accessorie, tenuto conto anche dell'effettiva presenza in servizio, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.